

GIUDICE DI PACE DI _____

RICORSO

AVVERSO AVVISO DI ADDEBITO

PER

IL/LA **SIG./RA** _____, nato/a a _____ il _____, C.F.:
_____ residente in _____ alla via _____,

ed ivi dom.to ai fini delle comunicazioni e notifiche del presente procedimento (oppure se si è in possesso di
una **pec** inserire la seguente dicitura: *il/la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento al seguente indirizzo pec: _____*), e-mail: _____

-Ricorrente-

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. e p.iva.: 13756881002, in persona del suo legale rapp.te p.t.,
Via Giuseppe Grezar n.14-00142 Roma, pec: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it , rappresentata *ex
lege* dall'Avvocatura dello Stato, sede distrettuale di _____, indirizzo pec:

OGGETTO

Nullità/annullamento dell'avviso di addebito n. _____ della sanzione
amministrativa pecuniaria di €.100/00, notificato in data _____ per l'asserita
violazione dell'obbligo vaccinale ex art. 4 quater DL 44/2021 (allegato 1).

PREMESSO CHE

- In data _____ il/la ricorrente notificava alla Regione _____, al Ministero della Salute,
all'ASL competente, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per conoscenza al Garante per la
protezione dei dati personali la "*Richiesta di cancellazione e opposizione al trattamento dei dati anche
automatizzato ai sensi degli artt. 17,21,22 del Regolamento UE 2016/679*" (allegato 2). (N.B:
eliminare questo capoverso se non è stata inviata l'opposizione e richiesta di cancellazione dei propri

dati).

- In data _____ veniva notificato al/la ricorrente l'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio con cui il Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava a contestare il presunto mancato ottemperamento all'obbligo vaccinale, fornendo un termine per la comunicazione di motivi ostativi all'ottemperanza dell'obbligo all'ASL (senza indicare quale) e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (senza indicare la sede competente) (allegato 3).
- In data _____ veniva notificato al/la ricorrente l'avviso di addebito n. _____ **con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €.100/00**, relativo all'asserita violazione dell'obbligo vaccinale ex art. 4 quater DL 44/2021, oggetto della presente impugnazione.
- Con il predetto avviso di addebito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione forniva un termine dei 60 giorni per il pagamento della sanzione comminata pari ad €.100/00, specificando che l'avviso costituiva titolo esecutivo con valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento e che in mancanza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe provveduto a espropriazione forzata. Veniva, inoltre, specificato che il soggetto obbligato *“Può proporre opposizione alla sanzione contenuta in questo Avviso di addebito al Giudice di Pace competente, nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, legittimata passiva ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 7, del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76/2021”*.
- L'art. 4-sexies del menzionato D.L.n.44/2021 convertito in legge prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale ai *“soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario”* ovvero che a decorrere dal 1 febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose ovvero concluso il predetto ciclo, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo successiva neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute. Il comma 6 del citato articolo prevede che in caso di

ritenuta inottemperanza l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede in deroga alla Legge n.689/1981 e mediante la notifica ai sensi dell’art.26 D.P.R. n.602/1973 entro **270 giorni dalla relativa trasmissione** di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 7 stabilisce che in caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di addebito *“resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata”*.

Ciò premesso in fatto, si impugna il predetto avviso di addebito, in quanto illegittimo ed infondato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. NORMATIVA APPLICABILE. COMPETENZA TERRITORIALE.

In primis, si evidenzia che in difetto di una esplicita indicazione ad opera del D.L. n.44/2021 in ordine alla normativa applicabile per l’opposizione all’avviso di addebito, la scelta è legittimamente rimessa al ricorrente e devono, dunque, applicarsi non solo le disposizioni di legge compatibili, in considerazione della natura del provvedimento impugnato, ma anche quelle più favorevoli al soggetto obbligato (principio del “favor rei”) che gli garantiscano un pieno ed effettivo diritto di difesa.

La norma che ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dell’obbligo vaccinale contiene molteplici riferimenti, impliciti ed espliciti, a più disposizioni di legge.

L’atto impugnato, di natura ibrida, è emanato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sottoscritto dal Ministero della Salute, con valore di titolo esecutivo alla stregua delle ordinanze ingiunzioni di cui alla L.n.689/1981.

L’applicabilità della procedura disciplinata dalla L. n.689/1981 è ricavabile dal contenuto dell’art. 4 sexies comma 6 D.L. 44/2021 che, per l’appunto, prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provveda *“in deroga alla Legge n.689/1981 e mediante la notifica ai sensi dell’art.26 D.P.R. n.602/1973”* di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’espressa deroga prevista **per la sola redazione e notifica dell’avviso di addebito** chiaramente sottende la volontà del legislatore di considerare applicabile proprio

tale normativa per le diverse ed ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio, ivi inclusa quella di impugnazione, come sembra confermare il successivo comma 7, ove si stabilisce che in caso di “opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di addebito” “**resta ferma la competenza del Giudice di Pace**” prevista dall’art.6 D.Lgs. 150/2011 (non derogato dal D.L. 44/2021) cui rinvia per l’appunto l’art.22 dalla richiamata L.689/1981.

La menzionata deroga è giustificata, infatti, dalla circostanza che l’irrogazione della sanzione viene affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione anziché al Ministero della Salute, organo accertatore, e che il termine per la notifica dell’avviso è di 270 giorni in luogo dei 90 previsti per le sanzioni amministrative, con notifica ai sensi dell’art. 26 DPR n.602/1973, anziché ex art.14 L.689/1981. Inoltre, la deroga riguarda anche all’importo della sanzione che è irrogata in misura fissa, senza possibilità di pagamento in misura ridotta, mediante un avviso di addebito che è un titolo di natura erariale (tipico dell’INPS) esecutivo *ab origine*, in deroga all’art.27 della L.689/1981 che invece contempla l’ordinanza ingiunzione.

Per tali motivi al di fuori di queste specifiche ed espresse deroghe, trattandosi di tipica sanzione amministrativa, trova applicazione la disciplina generale e i principi generali in tema di sanzioni amministrative ovverosia quella prevista dalla L. 689\1981, come espressamente previsto nell’art. 12, specie con riguardo all’opposizione e considerato che non viene neanche nominata né espressamente derogata, come visto, la L. 150\2011 che disciplina all’art. 6 la procedura di opposizione alle sanzioni amministrative.

Tale interpretazione non è solo quella più aderente alla lettera della norma speciale oggetto di esame, ma è altresì quella che meglio tutela il diritto di difesa del ricorrente, che non potrebbe certamente gestire in autonomia e senza un’assistenza tecnico-legale, il procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa irrogata ove fosse applicata una diversa procedura.

In assenza di ulteriori indicazioni, pertanto, **il dettato della normativa speciale unitamente al principio del favor rei rendono certamente legittima e giustificata l’applicazione della procedura stabilita dalla L.689/1981**, sicché, sotto tale aspetto, il procedimento instaurato con il presente ricorso deve

indubbiamente ritenersi ammissibile.

Per quanto attiene alla competenza, ferma quella per materia individuata *ex lege* nel Giudice di Pace, confermata peraltro dall'inapplicabilità del foro erariale ai procedimenti dinanzi ai GdP (ex art. 7, 1° co., R.D. 30.10.1933, n. 1611) e a quelli relativi ai procedimenti esecutivi ed in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, si deve far ricorso ai **criteri generali** di cui all'art.6 co.3 del D.Lgs. 150/2011, per individuare il foro territorialmente deputato a conoscere dell'opposizione, che è quello del luogo ove è stata commessa la presunta infrazione, sicché, trattandosi di infrazione avente ad oggetto una **condotta omissiva**, la competenza non può che radicarsi nel luogo di residenza del soggetto obbligato.

La residenza del soggetto obbligato rappresenta, peraltro, il luogo in cui è stato notificato l'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio ed il luogo in cui sarebbe avvenuto l'accertamento nel caso in cui fosse stato possibile disporre un'ispezione personale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 co. 2 cpp (applicabile per via analogica trattandosi comunque di un procedimento sanzionatorio/punitivo soggetto agli stessi principi del diritto penale capo I L. 689/81) la residenza costituisce il criterio sussidiario in caso di impossibilità di individuare il luogo di commissione del fatto.

II. IN VIA PRELIMINARE: NULLITÀ INSANABILE DELL'AVVISO DI ADDEBITO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE E VIZI DELL'ATTO. INESISTENZA – OMESSA INDICAZIONE TERMINI OPPOSIZIONE.

In via preliminare si eccepisce **la nullità dell'avviso di addebito impugnato per assenza dei requisiti previsti dall'art.30 D.L. n.78/2010 convertito con L. n.122/2010, richiamato dall'art. 4 sexies co.6 D.L.44/2021.**

Il comma due della citata norma prevede, infatti, che *“L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere*

*l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. **L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto**".*

Tali indicazioni, com'è agevole constatare dall'atto opposto, mancano atteso che non sono indicati i periodi di riferimento del credito e la sua causale, e tanto meno è indicato in modo chiaro l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale (o addirittura è sbagliato); inoltre, l'atto è emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (si legge infatti nell'ultimo cpv. della prima pag. "*il Responsabile del procedimento di emissione e notifica di questo avviso di addebito per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è...*"), ma è sottoscritto dal Direttore Generale del Ministero della Salute, dunque non dal responsabile dell'ufficio che lo ha emesso.

Trattandosi, poi, di una cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria si applica la disciplina di cui alla L. n.212/2000 che all'art.7 comma 2 stabilisce: "*gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione **devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento; b) l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.***".

Anche queste informazioni essenziali sono del tutto assenti nell'atto impugnato, con conseguente grave violazione del diritto di difesa del ricorrente (e contestuale sanatoria dell'impugnazione, in caso di presentazione del ricorso oltre i termini di legge, proprio in quanto non indicati).

Le informazioni sull'Ente competente ed i recapiti per contattarlo erano peraltro assenti anche nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio.

Tali gravissime violazioni rendono l'avviso di addebito impugnato radicalmente nullo, come chiarito

anche dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 3281/2020**, ha precisato che gli atti del Concessionario della Riscossione devono tassativamente indicare le informazioni complete per presentare istanza di autotutela e proporre impugnazione, in conformità al “*principio di garanzia di trasparenza dell'attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa*”, di talché, in mancanza di detti elementi, il provvedimento esattivo “*non appare diversamente sanabile, perché attinente a diritti fondamentali del contribuente al contraddittorio e alla difesa, sanciti dallo Statuto del contribuente*”. Trattandosi di **nullità insanabile e rilevabile d'Ufficio**, non è inficiata neanche dalla proposizione dell'impugnazione.

A ciò si aggiunga che l'assenza di firma da parte del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto rendere lo stesso del tutto inesistente, con conseguente improcedibilità dell'attività di riscossione.

Ulteriore requisito mancante, come detto, è l'indicazione dei termini entro i quali poter proporre opposizione all'avviso di addebito.

Tale omissione rende il ricorso certamente ammissibile a prescindere dall'osservanza dei termini di legge per l'impugnazione, come inequivocabilmente stabilito dalla Suprema Corte, anche con la recente ordinanza n.30135 del 20/11/2019, sez. 5.

Nella predetta pronuncia la Cassazione ha rammentato che ove il provvedimento notificato non contenga l'espressa indicazione, come nella fattispecie, del termine per impugnare, secondo unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi che possa ritenersi l'intempestività di un ricorso proposto. La Corte aveva in precedenti arresti già precisato che “*La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, (...) comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente*” (CFR. CASS. 26/02/2004, N. 3840; 25/06/2002, N. 9263 E SS.UU. 25/06/2002, N. 9263; CASS. CIV., 30/07/2008, N. 20634).

Ne discende che anche sotto tale profilo l'atto impugnato è certamente carente, con conseguente

fondatezza ed ammissibilità dell'opposizione proposta.

III. IN SUBORDINE: ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ADDEBITO PER INESEGUIBILITÀ DELL'OBBLIGO E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE – ASSENZA DI CONTESTAZIONE/PROVA - ESTINZIONE DELL'OBBLIGO – ABROGAZIONE – PRINCIPIO DEL FAVOR REL.

In via subordinata al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, si chiede l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato in quanto emesso in relazione ad un obbligo ineseguibile, inesigibile ed in violazione della normativa speciale applicabile.

Quanto al primo punto, si rappresenta che gli articoli 4 ter.1, 4 ter.2 e 4 quater del D.L. 44/2021, prevedono l'**obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**, per la cui violazione l'art. 4 sexies del medesimo decreto prevede la sanzione la cui irrogazione si va ad impugnare con il presente atto.

L'adempimento di tale obbligo era ed è tuttora del tutto impossibile posto che i farmaci in commercio non sono destinati a prevenire l'infezione da SARS-CoV-2. Ciò trova conferma nella circostanza che la denominazione ufficiale di tali prodotti è "**vaccino a mRNA anti-COVID-19**" e, pertanto, per ammissione delle stesse aziende farmaceutiche questi farmaci sarebbero destinati a prevenire le forme gravi della Covid-19 e non l'infezione SARS-CoV-2.

L'essenza del requisito immunizzante sono solo è un fatto notorio (si v. i Bollettini dell'ISS¹) ma è, altresì, indicata nelle schede tecniche dei prodotti (che sono parte integranti le autorizzazioni della Commissione Europea)², ove è espressamente prescritto l'impiego del medicinale ai soli fini della prevenzione della malattia grave di Covid 19 (e non dell'infezione Sars-Cov-2). Ciò significa che i cd. vaccini Covid 19 non solo non immunizzano³, cioè non impediscono la diffusione del virus, ma evidentemente non sono neanche

¹<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati> (per gli tutti i rapporti vedere sez. archivio)

²per le autorizzazioni e le schede tecniche si vedano i seguenti link:

per Cominaty di Pfizer/BioNTech <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm>;

per Spikevax di Moderna: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1507.htm>

per Vaxzevria di AstraZeneca: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1529.htm>

per Janssen di Johnson & Johnson: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm>

per Nuvaxovid di Novavax: <https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1618.htm>

³La circostanza è pacifica e riconosciuta da numerosi Tribunali fra cui il Tribunale di Firenze dott.ssa Zanda decreto del 06/07/2022 confermato dal provvedimento del 31/10/2022 R.G.N 7360/22, Tribunale di Pisa sez. pen. ordinanza del 28.2.22 rg 2243\21 rg nr 572\19, Tribunale di Sassari sez.

stati studiati o messi in commercio per tale scopo e che, pertanto, gli obblighi previsti dall'art. 4 ter1, 4 ter 2 e 4 quater D.L. 44/21 non possono essere soddisfatti tramite la loro somministrazione⁴.

Ciò vale per tutti i soggetti obbligati, vaccinati e non: l'obbligo preteso dalla norma non è stato né può essere ottemperato con la somministrazione dei cd. vaccini Covid-19 perché di fatto impossibile.

Trattandosi, pertanto, di **obbligazione impossibile**, in considerazione dell'inesistenza di vaccini destinati a prevenire l'infezione da SARS-COV-2, la norma impositiva della sanzione (art. 4 sexies del D.L. 44/2021), e le norme presupposte (articoli 4ter.1, 4ter.2 e 4 quater) dovranno essere considerate inapplicabili o non operanti (*ad impossibilia nemo tenetur*) e l'avviso impugnato non potrà che essere annullato per mancanza dei suoi presupposti.

Essendo la pretesa obbligazione impossibile, non sussiste neanche l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 3 L. 689/81, con la conseguenza che la sanzione non poteva essere irrogata e deve essere annullata.

Il fatto contestato con l'avviso di addebito qui opposto non può, inoltre, essere riferito alla mancata somministrazione dei cd vaccini Covid-19, sia perché quest'ultima non può essere identificata come fattispecie prevista dalle norme sanzionatorie per i motivi sopra detti (e una diversa interpretazione sarebbe certamente vietata in base al principio di legalità e tassatività di cui all'art. 1 L. 689/81), sia perché non è questa la violazione che viene contestata nell'avviso di addebito.

Si noti, inoltre, che la violazione su cui è fondata la sanzione irrogata non è provata dall'Ente nel caso specifico e, a ben vedere, neanche contestata nel provvedimento impugnato posto che, come innanzi rilevato, l'avviso non contiene alcuna menzione dell'infrazione concreta che si contesta al/la ricorrente a giustificazione della comminazione della sanzione pecuniaria, non è indicato il momento in cui questa si sarebbe verificata e quanto genericamente contestato è non veritiero ed impossibile

lav. Rg caut. 386/2022 ord. Caut. 9.6.22. e Tribunale di Siena rg 346/2022 ord. 20.08.22 dott. Cammarosano;

⁴In tal senso si veda anche Tribunale di L'Aquila sez. Lav.sent. 234/22 rg 466/22 “ secondo l'interpretazione letterale la vaccinazione obbligatoria è quella volta a prevenire l'infezione (si ripete lo dice la norma “prevenzione”, nel corpo e nella rubrica)..... Tale fondamento non è presente nel caso in esame: i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati si infettano ed infettano gli altri.....Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale - contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati - a fatto notorio ai sensi dell'art. 115, c.p.c.....**un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione, che per quanto detto non è prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato.**”

(nell'avviso, infatti, si contesta che alla data del ___/___/2022 sarebbe stato accertato un inadempimento scadente ben oltre tre mesi dopo cioè il 15/06/22: non servono ulteriori commenti).

Quanto al secondo punto, si rappresenta che a mente dell'art. 4 sexies del D.L.n.44/2021 convertito in legge, l'irrogazione della sanzione avrebbe dovuto essere effettuata entro 270 giorni **decorrenti dalla spedizione da parte dell'ente dell'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio.**

Come dimostrato dalle buste degli atti allegati sub 1 e 3, la notifica dell'avviso di addebito è pervenuta all'odierno ricorrente oltre il termine di 9 mesi dalla spedizione dell'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, con conseguente decadenza dell'azione impositiva ed estinzione dell'obbligo (N.B. *Cancellare il capoverso precedente e questo capoverso se invece la notifica è avvenuta entro i termini di legge).*

Come chiarito nel primo paragrafo, siamo in presenza di un atto di natura ibrida che contiene anche profili tributari, sicché deve necessariamente applicarsi la normativa di riferimento.

Ebbene in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 472/1991, art. 3, **quando subentra l'abrogazione della legge vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, si deve applicare la legge più favorevole al contribuente** se il provvedimento di irrogazione non è divenuto definitivo.

L'obbligo vaccinale, in principio previsto sino alla data del 15 giugno 2022, è stato di fatto abrogato con il D.L. n.24/2022 contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, sia che si consideri il termine del 31 marzo 2022 o del 15 giugno 2022, nel momento in cui è subentrata la legge più favorevole il procedimento di irrogazione non si era concluso, né era divenuto definitivo, sicché deve indubbiamente applicarsi il principio del *favor rei* (operante sia in ambito tributario che penale), in forza del quale dovrà aversi riferimento alla normativa più favorevole al soggetto presunto trasgressore, ancorché emanata successivamente alla commissione della violazione contestata.

Tale conclusione è peraltro conforme al **principio di legalità**, secondo cui nessuno può essere soggetto ad una sanzione per un fatto e/o una condotta il cui compimento **non sia considerato punibile dalla legge vigente.**

Ciò è esattamente quanto accaduto nella fattispecie, in quanto secondo la normativa attualmente vigente non ricorre più l'obbligo vaccinale Covid-19 a carico di alcuna categoria.

Il suddetto principio non contraddice il divieto di retroattività dell'efficacia della norma tributaria posto che sussistono due specifiche eccezioni, ovvero quella prevista dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 472/1997 in virtù del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce violazione **punibile**. Siffatta norma prevede espressamente che anche ove la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo (e non è questo il caso in quanto l'irrogazione è successiva all'abrogazione dell'obbligo) **il debito residuo si estingue**.

Ciò significa che il soggetto obbligato ha il diritto di usufruire del **beneficio retroattivo della riforma in melius** di una fattispecie sanzionabile anche nel caso in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Del resto, la materia delle sanzioni amministrative soggiace ai medesimi principi previsti per quella penale (v. art. 1-12 l. 689/81) con la conseguenza che l'abrogazione dell'obbligo vaccinale ha comportato la caducazione delle sanzioni ad esso correlate.

La seconda deroga prevista al divieto di retroattività della legge tributaria è sancita dal comma 3 del medesimo art. 3 D.Lgs. 472/1997, in base al quale **se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa l'infrazione e quella successiva stabiliscono sanzioni di entità diverse si applica la legge più favorevole**.

Tale ultima disposizione consente di ritenere certa l'inapplicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria posto che non è più prevista alcuna sanzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale o quanto meno è prevista la sua sospensione posto che la legge di conversione del D.L. 31/10/2022 n.162, all'art.7 bis ha sospeso le attività ed i procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative correlate all'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Ne discende che l'avviso di addebito deve essere indubbiamente annullato (o quanto meno sospeso) in considerazione dell'estinzione dell'obbligo, dell'intervenuta abrogazione/cessazione della normativa

sull'obbligo vaccinale o, comunque, dell'intervenuta sospensione delle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

IV. ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ADDEBITO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY E DELLE NORME COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI – DISCRIMINAZIONE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA – ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE.

Il primo comma dell'art. 117 Cost. testualmente recita: *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*.

Vi è, dunque, un vincolo costituzionale, rivolto al legislatore ordinario, statale e regionale, del rispetto degli obblighi internazionali, anche assunti in via pattizia, come confermato dalla Legge n.131/2003, intitolata *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, che al primo comma dell'art. 1 dispone: *“costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'art. 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione di sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali”*.

Le fonti primarie del diritto comunitario e dell'Unione a livello gerarchico si collocano immediatamente al di sotto del “nucleo rigido” di principi sanciti in Costituzione, **in posizione sovraordinata rispetto alle fonti primarie** dell'ordinamento italiano.

Nel sistema così delineato, l'antinomia tra una norma pattizia internazionale ed una interna può essere superata dal giudice in via interpretativa (SULL'ARGOMENTO CFR. CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZE N.348 E 349 DEL 24 OTTOBRE 2007), facendo ricorso al criterio gerarchico, assicurando la prevalenza alla fonte di livello superiore.

La Corte Costituzionale ha affrontato più volte il problema del contrasto fra norme interne ed esterne e la soluzione è stata rinvenuta nell'art. 11 Cost. con **la diretta applicazione del diritto dell'Unione nel nostro ordinamento**, sicché il contrasto non dà luogo all'invalidità o all'illegittimità delle norme del diritto interno, ma **comporta la semplice disapplicazione di queste ultime rispetto al caso concreto** (SUL PUNTO, CFR. CORTE COST. 170/1984).

Tra le norme direttamente applicabili, oltre ai Trattati e alla Carta Fondamentale dei diritti dell'UE, vi sono indubbiamente i Regolamenti comunitari, in tutti i loro elementi, come stabilito dall'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia, nella sua sentenza *Politi S.a.s. contro ministero delle Finanze della Repubblica italiana*, ha chiarito che si tratta di un'efficacia diretta piena il che significa che il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche che potranno avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei (SENTENZA DEL 14 DICEMBRE 1971, CAUSA C-43/71, RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA 1971).

Da ciò discende che il Giudice, nella sua funzione di giudice comune di diritto europeo, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di **tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, garantendone l'efficacia**, cui consegue il dovere di disapplicare (ovvero **non applicare**) **la norma interna contrastante** con quella europea, sia essa primaria o derivata, anteriore o successiva a quest'ultima.

In ottemperanza all'istituto della disapplicazione si è pronunciato, fra gli altri, il Tribunale di Firenze, con il provvedimento del 06/07/2022, confermato con ordinanza del 31/10/2022 (proc. R.G.N.7360/2022), che dopo aver precisato, tra le altre cose, che l'imposizione dell'obbligo vaccinale è discriminatoria, ha disapplicato la normativa nazionale perché in contrasto con il regolamento europeo n.953/2021 *self executing*, con la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021, con i Regolamenti (CE) n.726/2004 (art. 14bis) e n. 507/2006 e con gli artt. 3 e 21 della Carta di Nizza.

Ebbene, l'art.4-sexies D.L.n.44/2021 e in generale la procedura di avviso di avvio del procedimento sanzionatorio e di irrogazione della sanzione **violano innanzitutto il Regolamento privacy (UE) 2016/679** che all'art. 6 stabilisce che il trattamento/rivelazione dei dati è lecito solo se e nella misura in cui **l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità** o è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali dell'interessato**, o è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché in altre limitate ipotesi, ma sempre a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

L'articolo 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) **vieta di trattare dati personali che rivelino i dati relativi alla salute della persona**.

È prevista una deroga a tale principio **solo nella misura in cui vi sia l'espresso consenso dell'interessato**.

In questo caso il Regolamento privacy risulta violata non solo perché **manca il consenso del ricorrente al trattamento dati, ma anche perché la notifica fa presumere uno status sanitario del destinatario con conseguente trattamento illecito da parte di una pluralità di persone, oltretutto in assenza di prove sulla veridicità di quello status**.

Inoltre, nel caso specifico vi è stato espresso rifiuto ed opposizione all'accesso e al trattamento dei propri dati sanitari, avendone il ricorrente espressamente richiesto la cancellazione, come da comunicazione allegata sub 2 inviata anche all'ente resistente. Ciò significa che l'avviso di addebito impugnato è illegittimo, in quanto fondato sul presunto e non dimostrato accertamento di uno "*status sanitario*" inaccessibile, avendo l'interessato espressamente negato la propria autorizzazione all'Ente emittente e all'Ente impositori al trattamento dei propri dati sensibilissimi (*N.B: eliminare questo capoverso se non è stata inviata l'opposizione e richiesta di cancellazione dei propri dati*).

Trattasi di ostacoli che, diversamente da quanto affermato dall'ente impositore, non possono essere superati da una norma acclusa in un decreto-legge, giacché incontrano il limite insuperabile non solo del

mancato consenso del diretto interessato ma anche della prevalente tutela dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali come espressamente previsto dagli artt. 6 e 9 del citato Regolamento.

Ne discende che la normativa in base alla quale è stato emesso l'avviso di addebito va disapplicata perché in contrasto con la normativa comunitaria, avendo di fatto autorizzato una molteplicità di soggetti (responsabile del procedimento di irrogazione, responsabile del procedimento di emissione, personale degli uffici di protocollo e notifica, ecc.) a trattare e conoscere dati sensibilissimi dei cittadini in assenza del loro consenso espresso e delle altre condizioni previste nel regolamento.

Sotto tali aspetti, dunque, l'avviso di addebito va certamente annullato.

L'art.4-sexies D.L. 44/2021 – qualora, contrariamente al dato letterale, sia ritenuto impositivo dei cd. vaccini Covid-19 - contrasta anche con i Regolamento (CE) n. 726/2004 (art. 14 bis) e Regolamento (CE) n. 507/2006 (art. 4), e della Direttiva 2001/83/CE sulla base dei quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei cd. vaccini anti covid-19, in quanto la citata normativa comunitaria autorizza l'uso dei farmaci, poi divenuti oggetto di obbligo generalizzato in Italia, solo *“a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”* e che *“il medicinale in questione apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti (dalla malattia che è destinato a curare n.d.r.)”*. Anche in tal caso, giacché non ricorrono le condizioni stabilite dal Regolamento, la normativa italiana che impone il trattamento sanitario in oggetto va disapplicata, con conseguente annullamento delle relative sanzioni.

Manca, infatti, la prova che persone sane, di qualsiasi età e sesso, siano portatrici di patologie che giustifichino l'assunzione del medicinale imposto (la normativa comunitaria parla espressamente di *vantaggio terapeutico per pazienti*), ma soprattutto difetta il requisito imprescindibile di sicurezza del farmaco che i citati Regolamenti e Direttiva richiedono ai fini della somministrazione del trattamento.

La sicurezza dei prodotti imposti dallo Stato italiano è stata, infatti, sconfessata da innumerevoli studi pubblicati sul rischio di miocarditi⁵, di peritoniti⁶, sui rischi trombotici⁷, sulla soppressione dell'immunità innata⁸, sui rischi di encefalite⁹ e linfadenopatie¹⁰, oltre che da diverse revisioni sistematiche sugli effetti avversi da vaccini covid-19¹¹, ma è **clamorosamente smentita dagli stessi dati di farmacovigilanza, associati al vertiginoso aumento di mortalità che si registra in tutti i Paesi UE ed extra UE in cui si è avuta una intensa campagna di vaccinazione, primo fra tutti l'Italia. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno rilasciato nuovi dati che mostrano un totale di 1.437.273 segnalazioni di eventi avversi in seguito ai vaccini COVID-19** presentate tra il 14 dicembre 2020 e il 7 ottobre 2022 al Vaccine Adverse Event Reporting Sistema (VAERS).

⁵ V. “*Infiammazione intramiocardica dopo la vaccinazione COVID-19: una serie di casi provati da biopsia endomiocardica*” (originale dello studio su: <https://doi.org/10.3390/jjms23136940>); “*Rischi specifici per età e sesso di miocardite e pericardite in seguito a vaccini a RNA messaggero Covid-19*”, (originale su: <https://www.nature.com/articles/s41467-022-31401-5>); “*Vaccinazione SARS-CoV-2 e miocardite o miopericardite: studio di coorte basato sulla popolazione*” (originale su: <https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066768>); “*Effetti cardiovascolari del vaccino BNT162b2 mRNA COVID-19 negli adolescenti*” (originale su: <https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1>); “*COVID-19 Cardiomiopatia indotta da vaccinazione che richiede un dispositivo di assistenza ventricolare sinistra permanente*” (originale su: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35651464/>); “*Aumento dell'emergenza eventi cardiovascolari nella popolazione under 40 in Israele durante il lancio del vaccino e la terza ondata COVID-19*” (originale su: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10928-z>); “*Miocardite e pericardite dopo la vaccinazione per COVID-19*” (originale su: <https://jamanetwork.com/> il 21/06/2022); “*Vaccinazione SARS-CoV-2 e miocardite in uno studio di coorte nordico su 23 milioni di abitanti*” (originale su: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamacardio.2022.0583); “*L'incidenza di miocardite e pericardite nei pazienti non vaccinati dopo la COVID-19: un ampio studio basato sulla popolazione*” (originale su: <https://doi.org/10.3390/jcm11082219> Editore accademico: Andrea Frustaci); “*Miocardite dopo il vaccino BNT162b2 mRNA contro Covid-19 in Israele*” (originale su: N Engl J Med 2021;385:2140-9. DOI: 10.1056/NEJMoa2109730); “*Rischio di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con mRNA COVID-19 negli Stati Uniti: uno studio di coorte su database di richieste di indennizzo*” (originale su: www.thelancet.com Vol 399 11 giugno 2022).

⁶ V. “*COVID-19 Sindrome infiammatoria multisistemica indotta da vaccino con polisierosite rilevata mediante FDG PET/CT*” (originale dello studio su: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35175945/>); “*Pfizer COVID-19 Peritonite indotta da vaccino*”, relazione di case report disponibile su: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8493643/>).

⁷ V. “*Viscosità prevista dopo la vaccinazione COVID-19, iperviscosità e precedente COVID-19*” (originale dello studio su: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107602962110208339>); “*Trombocitopenia immune indotta dal vaccino COVID-19: Una revisione dei potenziali meccanismi e della gestione proposta*” (originale dello studio su <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00368504211025927>); “*Prospettive sulla trombocitopenia indotta da vaccino*”, (originale dello studio su: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000718?via%3DIihub>); “*Trattamento dell'ictus ischemico acuto correlato al vaccino ChAdOx1 nCoV-19 indotto da trombocitopenia immunitaria*” (originale dello studio su: [https://www.strokejournal.org/article/S1052-3057\(21\)00477-8/fulltext](https://www.strokejournal.org/article/S1052-3057(21)00477-8/fulltext))

⁸ V. “*Soppressione dell'immunità innata da parte di vaccinazioni con mRNA di SARS-CoV-2: Il ruolo dei quadruplex G, degli esosomi e dei microRNA*” (originale dello studio su: https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immune_Suppression_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-quadruplexes_exosomes_and_microRNAs).

⁹ V. “*Un caso clinico: Encefalite necrotizzante multifocale e miocardite dopo la vaccinazione con BNT162b2 mRNA contro Covid-19*” (originale dello studio su: <https://www.preprints.org/manuscript/202206.0308/v1>).

¹⁰ V. “*Non solo linfadenopatia: caso di linfoangite toracica valutata con la risonanza magnetica dopo il vaccino COVID 19*”, originale dello studio su <https://infectedagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13027-022-00419-1>

¹¹ V. “*Gravi danni dei vaccini COVID-19: una revisione sistematica*”, originale dello studio su: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.06.22283145v1>; “*Trombosi e trombocitopenia dopo la vaccinazione e l'infezione da SARS-CoV-2 nel Regno Unito*” (originale dello studio su: <https://www.nature.com/articles/s41467-022-34668-w>); “*Risultati autoptici e relazione di causalità tra morte e vaccinazione COVID-19: Una revisione sistematica*”, originale dello studio su: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/24/5876>.

I dati includono un totale di 31.470 segnalazioni di decessi e 261.738 feriti gravi, compresi i decessi, nello stesso periodo di tempo. Ci sono state un totale di 3.232 segnalazioni di eventi avversi a seguito del nuovo vaccino bivalente di richiamo COVID-19 al 7 ottobre 2022. I dati includono un totale di 26 decessi e 162 lesioni gravi. Dei 31.470 decessi segnalati, 20.125 casi sono attribuiti al vaccino COVID-19 di Pfizer, 8.533 casi a Moderna, 2.735 casi a Johnson & Johnson (J&J). Escludendo le “segnalazioni straniere” al VAERS, tra il 14 dicembre 2020 e il 7 ottobre 2022 negli Stati Uniti sono stati segnalati 880.882 eventi avversi, inclusi 14.790 decessi e 91.760 feriti gravi.

Anche in tal caso, dunque, la normativa italiana che impone l’obbligo vaccinale e le relative sanzioni va disapplicata per evidente incompatibilità con la normativa comunitaria di settore.

Il D.L. n.44/2021 contrasta, altresì, con il Regolamento n.536/2014 che vieta a tutti gli Stati membri di adottare misure che possano condizionare i cittadini, inducendoli a sottoporsi ad un trattamento di natura ancora sperimentale, ovvero sia bisognoso di ulteriori test e studi di sicurezza, quali per l’appunto erano i vaccini imposti con il predetto decreto.

Inoltre, **la normativa sull’obbligo vaccinale, determinando delle situazioni di disuguaglianza e discriminazione,** si pone anche **in contrasto** con il contenuto della **Risoluzione n.2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021** - che ha espressamente escluso l’obbligatorietà dei vaccini anti Covid (punto 7.3.1.) e vietato che essa possa divenire fonte di discriminazione per chiunque scelga di non vaccinarsi, invitando gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà del vaccino - nonché, soprattutto, con i Regolamenti UE 953/2021 e 954/2021, vincolanti, come già chiarito, in tutti i loro elementi.

Anche il Regolamento UE 953/2021 ha espressamente vietato la discriminazione, statuendo al considerando n.36 *“E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate”*, e ciò in attuazione di un'altra norma primaria e vincolante ovvero l’art. 10 del TFUE (*“...l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,*

la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”).

L'art. 21 della Carta FDUE, come l'art. 20 (conformemente all'art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), statuiscono che tutte le persone sono uguali davanti alla legge ed è **VIETATA** qualsiasi forma di **discriminazione** fondata, in particolare, (ma non solo) sulle **convinzioni personali, le opinioni di qualsiasi natura e l'età**.

È evidente il contrasto delle disposizioni oggetto di causa con le sopra citate norme comunitarie, considerato che la normativa italiana importa una sostanziale discriminazione non solo tra soggetti non vaccinati e vaccinati, ma anche tra gli stessi soggetti non vaccinati e questo solo in base al mero dato anagrafico (sono stati “puniti” unicamente coloro che hanno compiuto i 50 anni nei mesi dell'imposizione) o addirittura temporale della notifica dell'avviso di addebito.

Difatti, **l'intervenuta sospensione dei procedimenti di irrogazione della sanzione attuata con la Legge di conversione 30/12/2022 n.199 del D.L.31/10/2022 n.162 sembra ver sospeso unicamente le attività e le procedure di irrogazione della sanzione non ancora avviate alla data di entrata in vigore della legge, operando una illegittimità ed ingiustificata disparità di trattamento a carico dei cittadini ai quali la sanzione era stata già irrogata e notificata, in quanto esclusi dalla sospensione.**

È indubbio, pertanto, che siamo di fronte ad una discriminazione espressamente vietata dall'art. 21 della Carta DFUE, norma che, come visto, è immeditamente precettiva e deve essere applicata e resa effettiva mediante **la disapplicazione da parte del Giudice nazionale dell'art. 4 quater e sexies citati**. Sulla immediata applicabilità dell'art. 21 si veda la giurisprudenza della Corte di Giustizia fra cui le recenti: *Causa C-193/17 Cresco Investigation ECLI:EU:C:2019:43, par. 76; causa C-414/2016 Egenberger ECLI:EU:C:2018:257 par. 49, 55; ed in particolare sulla discriminazione per età si veda causa C-176/12 Association de médiation sociale ECLI:EU:C:2014:2 par. 47 e Causa C-441/14, Dansk Industri ECLI:EU:C:2016:278 ; e sulla discriminazione per convinzioni personali o ragioni etiche C- 68\17 IR contro JQ ECLI:EU:C:2018:696. Discriminazione che resta tale anche se conseguenza di atti normativi:*

sulla discriminazione indiretta prodotta da atti normativi o prassi che, sebbene apparentemente neutri, producano nei fatti una discriminazione si veda fra le altre *sent. 23 febbraio 1994, Scholz, C-419/92, ECLI:EU:C:1994:62, punto 7.*

Sulla discriminazione fra vaccinati e non vaccinati si rammentano le recenti ordinanze del Tribunale di Firenze sez. lav. Dott.ssa Zanda del 31/10/2022 e suo decreto del 06/07/2022 R.G.N 7360/22 e Tribunale di Pisa sez. pen. dott.ssa Manuali del 28/02/22 RGN 2243/21 RGNR 572/19 e Tribunale di Siena sez. lav. RGN. 346/22 ord. del 20/08/22, che rilevano, oltre alla discriminazione e violazione di altri diritti fondamentali anche l'inefficacia dei vaccini a fini preventivi. In particolare il Tribunale di Firenze accertata l'inutilità (dal punto di vista epidemiologico) e, pertanto, la natura discriminatoria dell'obbligo vaccinale con conseguente violazione del diritto UE, ha ritenuto la doverosità di disapplicare la norma italiana impositiva di tale obbligo: *“vi sono regolamenti come il n. 953/21 e la risoluzione UE come la n. 2361\21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazione in base allo stato vaccinale Sars Cov 2... considerato che sotto il profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello del soggetto non vaccinato perchè entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio, ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale..... vista la decisione della Corte di Giustizia UE 11.7.2019 n. 716/17 e Cass. 26897 del 21.12.2009 “il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento italiano per incompatibilità con il diritto comunitario...”.*

Il contrasto della normativa nazionale con quella innanzi invocata deve, quindi, essere risolto con la disapplicazione delle norme interne difformi con conseguente annullamento dell'avviso di addebito.

In via estremamente subordinata, la disparità di trattamento derivante dalla sospensione dei procedimenti di irrogazione della sanzione solo in favore di chi non ha ricevuto la notifica dell'avviso di addebito al momento dell'entrata in vigore della L. n.199/2022, **determina la**

necessaria sospensione anche delle attività di riscossione delle sanzioni già irrogate tramite gli avvisi notificati, applicando in via analogica la normativa introdotta dalla citata L.n.199/2022 alle sanzioni già irrogate.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dai motivi enucleati in ricorso.

L'avviso di addebito opposto, in attesa della definizione del presente giudizio, rappresenta il presupposto per l'avvio di una ingiustificata procedura esecutiva, illegittima in ragione delle contestazioni sollevate, che esporrebbe il/la ricorrente al rischio di denegata giustizia, considerati gli importi versati per l'azione giudiziaria e la difficoltà ad ottenere, successivamente, il recupero di quanto illegittimamente incassato dall'Ente resistente.

Inoltre, una procedura esecutiva, come ad esempio un pignoramento sui conti, esporrebbe il/la ricorrente a ripercussioni economiche non di poco conto, considerando il danno che ne avrebbe in termini di immagine con gli Istituti di credito, in un momento in cui le difficoltà economiche colpiscono con particolare violenza tutte le famiglie italiane, rendendo estremamente difficoltoso affrontare le spese mensili indifferibili per far fronte alle primarie necessità di vita personale e familiare.

È questa la situazione in cui versa il/la ricorrente, posto che lo stesso è unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare composto da _____ (*indicare eventuali motivi di difficoltà economica e la documentazione probatoria a supporto*).

Di conseguenza, **si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva dell'opposto verbale, anche inaudita altera parte.**

Alla luce di tutte le ragioni suesposte, il/la ricorrente, nella qualità innanzi indicata e come in epigrafe elettivamente domiciliato

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso l'avviso di addebito n. _____ notificato il _____, e a tal fine

RICORRE

a codesto Ill.mo Ufficio del Giudice di Pace, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415, comma 2, c.p.c., contenente l'ordine di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. 150/2011, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Il.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*:

1) **IN VIA PRELIMINARE**, disporre ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero, in subordine, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011 **l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato**, in ragione di quanto dedotto in narrativa;

2) **SEMPRE IN VIA PRELIMINARE**, dichiarare nullo e/o inesistente il suddetto avviso di addebito, in quanto carente dei requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di riferimento e pertanto illegittimo, per tutti i motivi sopra indicati.

3) **ANCORA IN VIA PRELIMINARE**, dichiarare **l'annullamento/invalidità/nullità/inefficacia del suddetto avviso di addebito per notifica oltre i termini di legge stabiliti dall'art. 4 sexies D.L. n.44/2021**, con conseguente decadenza dell'azione sanzionatoria/estinzione dell'infrazione contestata.

(N.B.: cancellare questo punto se la notifica è avvenuta entro i termini)

4) **IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO**, dichiarare l'illegittimità/invalidità con conseguente annullamento del suddetto avviso di addebito e di ogni atto ad esso presupposto, successivo e/o consequenziale, per violazione della normativa di settore, per mancata indicazione e prova dell'infrazione contestata e per tutti i motivi dedotti in ricorso.

5) **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO**, disapplicare la normativa italiana in quanto in contrasto con la normativa comunitaria ed internazionale innanzi citata e per l'effetto annullare l'avviso di addebito impugnato e ogni atto ad esso presupposto, successivo e/o consequenziale.

6) **IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA**, ove l'Ill.mo GdP adito ritenga di poter applicare in via interpretativa e/o analogica la normativa introdotta dalla L.n.199/2022 anche alle sanzioni già

irrogate, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e la relativa attività di riscossione, sino alla data del 30/06/2023 indicata nella citata legge di conversione.

7) Condannare parte resistente alle spese di lite della presente procedura.

IN VIA ISTRUTTORIA

Oltre a n. 3 copie del presente ricorso, si depositano i seguenti documenti:

- 1) Avviso di addebito notificato con busta di recapito.
- 2) Richiesta di cancellazione e opposizione al trattamento dei dati anche automatizzato ai sensi degli artt. 17,21,22 del Regolamento UE 2016/679 inviata agli enti competenti con ricevute di recapito (NB.: *eventuale*).
- 3) Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio con busta di recapito.
- 4) Documenti attestanti le difficoltà economiche del ricorrente (NB.: *eventuale*).

Si richiede al Giudice di Pace adito di ordinare alla controparte ex art. 210 c.p.c. ed art. 6 D.Lgs. 150/2011 l'esibizione di ogni documento collegato all'avviso di addebito contestato, anche precedente.

Salva e riservata ogni più ampia prerogativa ai sensi dell'art. 320 c.p.c.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha un valore massimo di €.100/00 ed è assoggettata al contributo unificato di €.43/00.

Salvis Iuribus

Luogo e data _____

Firma